



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile
Centralino 0771.7321 Fax 0771.721108
www.comune.itri.it
P.Iva 00279170591 C.F. 81003170594
Pec:comune.itri@postecert.it

Prot. n. 6333 del 06.05.2020

ORDINANZA N. 14

OGGETTO: Misure Urgenti sulla mobilità delle persone sul territorio comunale al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19. DPCM del 26/04/2020 - Parziale riapertura del mercato settimanale del venerdì.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI E RICHIAMATI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8, 9, 11, 22 marzo e 01 aprile, che impongono sull'intero territorio nazionale stringenti misure volte a garantire il distanziamento sociale tra cui anche la chiusura del mercato settimanale;

VISTO il DPCM 10/04/2020 che prorogava il termine di valenza delle misure restrittive a tutto il 3 Maggio 2020;

VISTO l'ordinanza sindacale n. 10 del 17.03.2020 con la quale è stata disposta la sospensione del mercato settimanale del venerdì, al fine di sospendere iniziative di qualsiasi natura per ridurre il rischio di contagio fra le persone e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, da ultimo, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con particolare riferimento all'art.1, comma 1, lettera d), secondo cui "è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati" e lettera z) che stabilisce, a decorrere dal 4 maggio 2020: "...sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. **Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.....Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;**"

TENUTO CONTO che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta l'aumento del rischio di contagio conseguente all'aumento della presenza di persone nei luoghi di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e, in particolare, nei luoghi chiusi ma accessibili alla collettività;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo

decremento e che, di conseguenza, è necessario compensare il rischio connesso alla maggiore circolazione di persone con appropriate misure di prevenzione e contenimento del contagio, specialmente negli ambienti a maggiore esposizione del rischio

RITENUTO necessario pertanto procedersi a operare l'apertura del mercato, limitatamente al settore alimentare, al fine di rispondere alle esigenze degli esercenti, delle associazioni di categoria e dei cittadini, nel rispetto, della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente eventuale contagio;

VALUTATO che il recente DPCM 26 aprile 2020, pur non disponendo specificatamente sulla materia, insiste su alcuni aspetti ritenuti fondamentali ai fini della prevenzione e sui quali va improntata la sicurezza delle aree mercatali e fieristiche, cui – per una ulteriore misura protettiva – si possono aggiungere altre e ulteriori disposizioni, in particolare:

- distanza interpersonale di 1,00 metri lineari (cfr.art.1 comma 1 lettere z, aa, dd);
- utilizzo delle mascherine protettive (cfr.art. 3 commi 2,3,4)
- accessi regolamentati e scaglionati (cfr. allegato 5, punto 7)
- informazione nei confronti degli utenti (cfr.art.3 comma 1 lettera d) e allegati 4 e 5)

DATO ATTO che nel mercato settimanale del venerdì i banchi destinati agli alimentaristi (commercio settore alimentare e produttori agricoli alimentari) sono in numero di 13;

CONSIDERATO che per consentire la riapertura del mercato, ancorché per i soli banchi di vendita del settore alimentare, necessita l'adozione di misure volte a garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini, prevedendo in particolare il contingentamento all'accesso all'area mercatale, la delimitazione dell'area, la ricollocazione dei banchi garantendo la distanza di sicurezza tra un banco e l'altro di almeno 1,50 e la distanza frontale tra un banco e l'altro di almeno 3,50 metri, individuazione di varchi di accesso e di uscita, regole per gli operatori e per gli avventori, collocazione di apposita segnaletica, predisposizione di un sistema di vigilanza in collaborazione con gli operatori del mercato e la rimodulazione dell'orario di vendita nonché dell'orario di accesso e di sgombero dell'area mercatale da parte degli operatori;

RITENUTO che i 13 banchi degli operatori alimentari (ora posizionati nello "Slargo" presente in Via 8 Marzo e l' tratto di Via XXV Aprile) possono essere ricollocati in sicurezza in Località Giovenco, nell'apposita area destinata agli stalli del settore non alimentare la cui attività è attualmente sospesa, nel rispetto delle seguenti regole:

- Fissare in n. 26 il numero massimo dei clienti ammessi nell'area mercatale (massimo n. 2 clienti per banco);
- Collocare i banchi come da planimetria allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Per agevolare l'applicazione delle presenti misure organizzative, ai mercati settimanali saranno ammessi soltanto i titolari di concessione di posteggio; non saranno ammessi gli spuntisti;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTA la L. 241/1990;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DISPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa che costituisce motivazione ai sensi della L. 241/1990 e che per gli effetti si intende richiamato

- La riapertura parziale del mercato settimanale del venerdì in località Giovenco per la sola attività di vendita di generi alimentari (commercio settore alimentare e produttori agricoli alimentari) **a partire da venerdì 8 maggio 2020 e fino a diversa disposizione;**
- i n. 13 banchi degli operatori alimentari (ora posizionati nello **“Slargo” presente in Via 8 Marzo e I^ tratto di Via XXV Aprile**) possono essere ricollocati in sicurezza negli stalli realizzati nell'area mercatale in Località Giovenco, destinata agli stalli del settore non alimentare la cui attività è attualmente sospesa, come da planimetria che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel rispetto delle seguenti regole:
 - ✓ L'orario di apertura al pubblico è fissato dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
 - ✓ Gli operatori possono accedere all'area di mercato esclusivamente dal varco di Via 8 Marzo dalle ore 6.00 alle ore 7.30; l'area mercatale dovrà essere sgomberata e lasciata libera entro le ore 14.00; il varco di uscita è in Via 8 Marzo; l'accesso all'area mercatale avverrà sotto la sorveglianza del Comando di Polizia Locale
 - ✓ Sono sospese le attività di spunta;
 - ✓ Lo svolgimento del mercato è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 1. I banchi di vendita devono essere allestiti ad una distanza di almeno 3 (tre) metri l'uno dall'altro;
 2. Il numero massimo degli operatori commerciali rimane stabilito in 2 (due) per banco;
 3. Ogni operatore si deve dotare dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine, e deve altresì mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per la detersione delle mani nonché guanti “usa e getta”;
 4. Ogni operatore deve delimitare con nastro, gesso o altro mezzo il posizionamento dei clienti in modo da garantire che la distanza tra operatore e il cliente sia sempre di 1,50 mt;
 5. Ogni operatore deve delimitare con nastro o altro mezzo lo spazio intercorrente tra il proprio banco e quelli limitrofi in modo da interdire l'accesso al mercato attraverso detti spazi
 6. Ogni cliente deve essere munito dei prescritti dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine, deve mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e deve altresì trattenersi all'interno dell'area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti;
 7. Ogni cliente deve seguire e rispettare il percorso prestabilito, pertanto non è consentito l'incrocio tra gli utenti;
 8. All'interno dell'area mercatale rimane in vigore il divieto di creare assembramenti e affollamenti;
 9. Il numero massimo di clienti ammissibili nell'area di mercato è di n. 26;
 - ✓ Saranno sospese le attività di vendita da parte dell'Autorità competente, in loco, e ordinato lo sgombero dell'area mercatale, nel caso in cui si verificasse, all'interno della stessa, il mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale.
 - ✓ Il Comando di Polizia Locale è incaricato di far rispettare la presente

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà a norma di Legge

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio Sezione di Latina nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica.

DISPONE INFINE CHE

copia del presente Provvedimento venga:

- pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Itri;
- pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune di Itri
- comunicato a: Prefettura di Latina; Commissariato di P.S. di Fondi.; Carabinieri di Itri e al Comando di Polizia Locale, il quale è incaricato di predisporre gli adempimenti necessari e conseguenti.

Dalla Residenza Municipale, li 06.05.2020

Il SINDACO
Avv. Antonio Fargiorgio

